

DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012 n. 174¹
(G.U. 10 ottobre 2012 n. 237)

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 e del 9 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Titolo III
Sisma del maggio 2012

Art. 11.

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012)

1. - 3. *(Omissis)*

4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'art. 11, comma 7, lettere *b*) e *c*) , del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'art. 11, comma 7, lettera *a*) , del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una

forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.

5. - 13. *(Omissis)*

¹ Il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le modifiche non hanno interessato l'art. 11, comma 4, il cui testo è qui riportato in quanto di interesse per la previdenza complementare.